

Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2005, n. 7661 – Rel. Cons. Dott. Carlo Piccininni

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, tra le quali non può essere compresa quella concernente il riconoscimento di un compenso per incarico professionale conferito e verosimilmente espletato in una fase ad esse antecedente.

Svolgimento del processo

Il 27.10.2001 G.L. proponeva reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato del concordato preventivo E. s.p.a. aveva liquidato in €. 105.000.000 il compenso maturato per l'attività da lui svolta quale coadiutore nella detta procedura. Il Tribunale di Avellino adito rigettava il reclamo, rilevando: che il detto compenso doveva essere liquidato secondo la tariffa concernente la liquidazione del compenso ai periti ed agli interpreti, e ciò in quanto il coadiutore, operando per la realizzazione degli scopi del procedimento concorsuale, avrebbe svolto la funzione di ausiliario del giudice integrando, in posizione subordinata, l'attività del commissario giudiziale; che non risultavano pertanto applicabili le tariffe professionali dei consulenti del lavoro invocate dal reclamante, sia per la mancanza di autonomia del coadiutore nello svolgimento dell'attività in favore della procedura, sia perché l'eventuale mancanza di specifiche previsioni nelle tariffe dei periti e dei consulenti per alcune delle attività svolte dal coadiutore avrebbe potuto essere compiutamente superata facendo ricorso alla liquidazione per vacanze; che nella specie l'attività del G. era consistita nella trattazione delle diverse questioni connesse alla posizione dei dipendenti della società, ed il relativo compenso era stato conseguentemente liquidato in ragione dell'art.7 D.P.R. 352/1988; che sulla base dei coefficienti ivi previsti il compenso era stato quindi correttamente liquidato nella somma di €. 105.000.000.

Avverso il detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione G., che con due distinti motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare, innanzitutto, la contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui era stato fatto riferimento al criterio delle vacanze, mentre poi era stato invece applicato l'art. 7 del citato D.P.R., che prevede un onorario da un minimo ad un massimo; inoltre la sua erroneità, sotto il duplice profilo della non coincidenza dell'attività espletata con quelle contemplate nel detto art. 7 per la relativa liquidazione e della previsione di una apposita voce nell'art. 6 del D.M. 430/1992, per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali e all'amministrazione coatta amministrativa. In ogni modo il provvedimento impugnato non consentirebbe

di ricostruire l'iter logico seguito dal giudicante per la determinazione del compenso liquidato, e sotto questo aspetto sarebbe dunque del tutto carente di motivazione.

Resisteva con controricorso il concordato preventivo della E. s.p.a., che deduceva pregiudizialmente la sua carenza di legittimazione passiva, che avrebbe dovuto invece essere individuata in capo al soggetto debitore, e sosteneva nel merito l'infondatezza del ricorso.

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all'esito della pubblica udienza del 4.2.2005.

Motivi della decisione

Deve essere innanzitutto esaminata la questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione passiva del concordato preventivo della E. s.p.a., atteso il suo carattere pregiudiziale.

Al riguardo va osservato che il resistente ha rilevato come nel caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo la legittimazione passiva in ordine all'accertamento dei crediti permarrebbe in capo al soggetto debitore e pertanto, una volta intervenuta l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, verrebbe meno "ogni qualsivoglia legittimazione processuale" del commissario giudiziale, mentre non ne sarebbe conferita alcuna al liquidatore, essendo il suo compito limitato alla realizzazione dei beni del debitore ed alla successiva ripartizione in conformità di quanto stabilito nella sentenza di omologazione.

La legittimazione processuale del liquidatore sarebbe dunque limitata alle controversie in qualche modo collegate all'espletamento delle incombenze sopra indicate, mentre sarebbe da escludere, per essere individuata nel debitore concordatario, nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di crediti non attinenti strettamente alle operazioni di liquidazione.

Il rilievo è fondato.

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta infatti il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto della detta sentenza, invero, è da ritenere che sia venuto meno il potere di gestione del commissario, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato (art.182 l.f.), e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione (C. 2004/9643, C. 2000/10738, C. 1999/9663, C. 1997/7147), fra le quali certamente non può essere compresa quella concernente il riconoscimento di un compenso per incarico professionale, conferito - e verosimilmente espletato - in una fase ad esse antecedente.

Ne deriva dunque che la richiesta giudiziale di liquidazione del compenso avrebbe dovuto essere proposto contro altro soggetto, vale a dire il debitore ammesso al

concordato, e pertanto che il ricorso avverso il provvedimento di parziale accoglimento della relativa istanza emesso a carico di soggetto privo di legittimazione, e cioè il concordato preventivo della E., deve essere rigettato.

Né alcuna rilevanza in senso contrario possono avere le due circostanze, rappresentate dal ricorrente, secondo le quali, rispettivamente: non era stato impugnato sotto il profilo della legittimazione il provvedimento che aveva implicitamente riconosciuto quella degli organi della procedura; la questione sarebbe stata superata dal fatto che sia il ricorso, che il precedente reclamo, sarebbero stati notificati anche al liquidatore della E. s.p.a.

Ed infatti, quanto al primo punto, occorre considerare che il difetto di legittimazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo l'effetto preclusivo del giudicato derivante da una specifica pronuncia sul punto non impugnata (C. 1999/14270, C. 1999/5878, C. 1999/3664, C. 1998/7337), ipotesi nella specie non verificatasi.

In ordine al secondo, è necessario precisare che il ricorso è stato espressamente proposto contro il concordato preventivo della E. in persona del commissario giudiziale e del liquidatore, circostanza che, in assenza di domanda rivolta contro altri soggetti, rende del tutto insignificante l'avvenuta notifica del ricorso anche nei confronti di altro soggetto (C. 1996/2160, C. 1986/2068).

Conclusivamente il ricorso va rigettato, mentre devono essere compensate le spese processuali in ragione della delicatezza delle questioni prospettate.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso, il 04.02.2005

Depositata il 13/04/2005